STUDIO LEGALE PULCINI – RENZI & Associati

Centro Studi del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di Giustizia

Piazza Cavour Roma – 1 marzo 2011

Seminario Usi Civici

* * *

Il processo usi civici nella legge 10 luglio 1930 n. 1078: casistica

Avv. Roberto Renzi

Affronto i punti salienti del problema relativo alla decorrenza del termine di impugnativa delle sentenze dei Commissari regionali per gli usi civici e dei giudici d'appello, ovvero quello dell'individuazione del *dies a quo* da cui conteggiare il termine di impugnativa. Di questo tema si è occupata la Cassazione in molte pronunce fornendo spunti e chiarimenti applicativi molto utili ed interessanti.

Il processo usi civici è regolamentato dalla legge 10 luglio 1930 n. 1078, che contiene alcune disposizioni specifiche, rinviando per il resto al rito ordinario del c.p.c. e alle disposizioni della legge n. 1766/27 e regolamento r.d.n. 332/28 in quanto compatibili. Tra le disposizioni particolari vi sono le norme processuali che riguardano appunto la decorrenza del termine per l'impugnativa delle decisioni dei commissari regionali per gli usi civici e delle sentenze dei giudici di appello.

Infatti, la legge del 1930 stabilisce espressamente che sia le sentenze dei commissari regionali che le sentenze dei giudici di appello devono essere impugnate nel termine che decorre dalla notifica del dispositivo delle dette sentenze fatta alle parti dall'Ufficio di cancelleria.

È bene subito chiarire che nel processo usi civici esiste un unico termine perentorio di impugnativa delle sentenze, che decorre dalla notifica del dispositivo fatta dalla cancelleria alle parti a mezzo del servizio postale. E tale termine è di 30 giorni per l'impugnativa delle sentenze dei commissari regionali per gli usi civici, e di 45 giorni per l'impugnativa delle sentenze della Sezione speciale usi civici della Corte di Appello di Roma o di Palermo.

E ciò a differenza del processo civile ordinario ove il legislatore ha previsto due termini per l'impugnazione delle sentenze: un termine c.d. breve che decorre "....dalla notificazione della sentenza....", effettuata dalla parte che vi ha interesse (art. 326 c.p.c.); e un

termine c.d. lungo, ora di sei mesi (e prima della riforma introdotta con la legge 18 giugno 2009 n. 69, di un anno) che decorre dalla pubblicazione della sentenza, nel caso in cui non sia stata effettuata la notificazione ad istanza di parte (art. 327 c.p.c.)

È questa la prima importante differenza tra il rito speciale del processo usi civici e il rito del processo civile ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.

Nel processo civile ordinario, infatti, l'art. 326 c.p.c. sulla "decorrenza dei termini" stabilisce che il termine c.d. breve per l'impugnazione della sentenza decorre dalla notificazione della sentenza (art. 170 e 285 c.p.c.). L'art. 285 c.p.c. disciplina il "modo di notificazione della sentenza" prevedendo che "la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170". E l'art. 170 c.p.c. stabilisce che "tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti".

Dunque, nel rito del processo civile ordinario, l'onere della notifica delle sentenza, ai fini della decorrenza del termine c.d. breve di impugnativa, ricade sulle parti.

Nel processo speciale usi civici, invece, poiché la legge del 1930 stabilisce che il termine per l'impugnativa decorre dalla notifica del dispositivo, a mezzo posta, fatta dalla Cancelleria alle parti, l'onere della notifica delle sentenze – ai fini della decorrenza dei termini di impugnativa – è a carico della segreteria dell'Ufficio di cancelleria.

In proposito, occorre osservare che l'art. 2 della legge 10 luglio 1930 n. 1078, sulla notificazione delle decisioni dei commissari regionali, stabilisce che la notifica delle sentenze dei commissari regionali per gli usi civici "...è fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale.....".

Allo stesso modo, per quanto attiene le sentenze della Sezione speciale usi civici della Corte di Appello di Roma e Palermo, l'art. 7 legge n. 1078/30 dispone che "la notificazione della sentenza della Corte di appello è fatta dalla cancelleria d'ufficio mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti col mezzo del servizio postale.....".

È evidente quindi l'intento del legislatore del 1930 di sottrarre all'iniziativa, non sempre pronta e rapida delle parti, l'onere della notifica della sentenza, attribuendola invece all'ufficio.

La *ratio* del legislatore del 1930 è stata quella di accelerare i tempi di definizione delle controversie in tema di usi civici, prevedendo quindi la decorrenza dell'unico termine di impugnativa delle sentenze dalla notifica del dispositivo fatta d'ufficio, consentendo così il passaggio in giudicato delle sentenze nel più breve tempo possibile.

La necessità di garantire il rapido passaggio in giudicato delle sentenze commissariali e dei giudici di appello è dovuta all'esigenza di dare, nel più breve tempo possibile, certezza e definitività alle controversie sulla natura giuridica dei beni civici e sulla loro appartenenza.

Tale esigenza trova la ragion d'essere anzitutto nella natura e funzione dei beni civici (aventi una funzione essenziale per le comunità locali sia nelle economie agrarie del passato - costituendo beni utili alla sopravvivenza delle comunità –, che, nel presente, - costituendo oggi un patrimonio delle comunità locali di valore inestimabile, da tutelare e preservare sempre) ed anche nello speciale regime giuridico di natura pubblicistica (di inalienabilità ed indisponibilità dei detti beni – come conseguenza della natura pubblicistica insita nella materia dei demani civici – natura pubblicistica che consente, se non una equiparazione, un avvicinamento del regime dei beni civici al regime dei beni demaniali. Tale speciale regime si caratterizza per due elementi fondamentali: *INCOMMERCIABILITÀ – seppure relativa (vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, al quale i beni possono essere sottratti solo con la procedura di cui alla legge fondamentale n. 1766/27 o leggi regionali) - e TUTELA (valore ambientale)*]

Di qui la *ratio* delle norme processuali speciali ed in particolare delle norme speciali sulla decorrenza del termine di impugnativa delle sentenze nell'ambito del processo usi civici.

Di tale forma speciale di notifica fatta d'ufficio si è occupata la Cassazione in molte pronunce, sin dai primi anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge n. 1078/30, fino ai nostri giorni, affrontando il tema sotto diversi profili, cercando di dare risposte ai numerosi problemi applicativi di tale speciale disciplina, soprattutto per quanto il rapporto tra le norme processuali speciali di cui alla legge del 1930 e le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili e applicabili anche nel rito speciale del processo usi civici.

* * *

Richiamiamo ora le principali e più significative pronunce della Suprema Corte in tema di decorrenza del termine di impugnativa delle sentenze nell'ambito del processo usi civici:

Anzitutto, con sentenza 27 luglio 1931 n. 3339 (Comune di Galatro c/ Riario Sforza, Foro It., 1931, p. 1257), le Sezioni Unite hanno subito affrontato un problema applicativo della legge n. 1078/30 e cioè se una volta prevista dalla legge del 1930 la notifica d'ufficio delle sentenze commissariali e dei giudici di appello a mezzo del servizio postale, la notifica della sentenza fatta ad istanza di parte e a mezzo dell'ufficiale giudiziario potesse valere a far decorrere i termini di impugnativa, così come avviene solitamente nel processo civile ordinario per effetto della notifica delle sentenze fatta ad istanza di parte e a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Sul punto, la Suprema Corte, rispondendo positivamente, ha ritenuto che, da un lato, la notifica della sentenza fatta ad istanza di parte potesse far decorrere i termini per l'impugnativa dal momento che la legge del 1930 nel prevedere i termini di gravame, li fa decorrere in genere dalla notifica, senza richiamarsi alla forma speciale della notifica fatta d'ufficio prevista dalla stessa legge.

Dall'altro, la stessa Suprema Corte ha osservato che diversamente opinando si verificherebbe l'assurdo che "una notificazione più intensa del testo integrale della sentenza, fatta per mezzo dell'ufficiale giudiziario, produca un effetto minore che la notificazione del semplice dispositivo operata dal cancelliere".

Ciò significa, secondo l'orientamento della C.S., che i termini per la impugnazione delle decisioni commissariali e dei giudici di appello decorrono comunque dalla notifica delle sentenza, indipendentemente se essa è fatta d'ufficio dalla Cancelleria ovvero ad istanza di parte.

E questo orientamento giurisprudenziale è stato condiviso anche dalla dottrina dell'epoca (Andrioli), la quale ha sostenuto che vi è sostanziale equivalenza tra la notifica ad istanza di parte e la notifica d'ufficio del dispositivo "riflettendo che la notificazione ad istanza di parte, che precede nel tempo la notificazione di ufficio, adempie assiomaticamente allo scopo, perseguito dal legislatore, di accelerare il passaggio in giudicato delle decisioni, oggetto della notificazione".

Come vedremo questo primo orientamento della Corte Suprema sarà superato negli anni successivi, nei quali la C.S. ha sancito la non idoneità della notifica ad istanza di parte a far decorrere i termini di impugnativa.

Un'altra importante decisione è anche quella del 27 luglio 1937 n. 2835 (Causa Com. Mongiuffi Melia c/ Correnti, Riv. Beni Pubblici, 1938, p. 208), nella quale la Suprema Corte ha esaminato più specificamente il tema della notifica delle sentenze commissariali.

In particolare, la Suprema Corte ha osservato che, anteriormente alla legge n. 1078/30, il Commissario regionale per gli usi civici procedeva direttamente alla notifica della sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 l. n. 1766/27, ult. co., curando così l'esecuzione delle proprie sentenze. E per dare esecuzione alle proprie sentenze, il Commissario deve procedere prima alla notifica delle dette sentenze.

Con l'entrata in vigore della legge n. 1078/30, l'art. 2 della detta legge ha stabilito che la notificazione d'ufficio del dispositivo è fatta a cura della segreteria e da tale notifica decorrono i termini di impugnativa (e la stessa disposizione è stata recepita nell'art. 7 l. n.

1078/30 per quanto concerne l'impugnativa delle sentenze della Sezione speciale usi civici della Corte di appello).

Sul punto, la C.S. ha interpretato compiutamente l'intento del legislatore del 1930, osservando che tale disposizione "fu una innovazione posteriore, determinata dal proposito di affrettare la definizione delle controversie demaniali, togliendo alla iniziativa, non sempre pronta, delle parti le notificazioni e quindi il decorso del termine del gravame e trasferendone l'obbligo all'ufficio".

In altri termini, come ha anche riconosciuto la prevalente dottrina (Andrioli), la grande innovazione portata dall'art. 2 della legge n. 1078/30 è stata quella di sottrarre alle disposizioni ed iniziative delle parti la notifica delle sentenze, onde mettere in moto in tempi rapidi il passaggio in giudicato della decisione, ma non già quella di determinare il decorso dei termini di impugnazione.

Infatti, come abbiamo detto, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 1078/30, i termini per l'impugnativa decorrevano comunque dalla notificazione eseguita a cura e ad istanza del Commissario regionale per gli usi civici. La notificazione della sentenza fatta dal Commissario aveva il duplice scopo di portare la decisione a conoscenza degli interessati e di far decorrere il termine per la impugnazione.

Tuttavia, sul rapporto tra la notifica del dispositivo fatta d'ufficio e la notifica delle sentenza ad istanza di parte, ai fini della decorrenza del termine di impugnativa, la Suprema Corte non ha mancato di osservare che, nel processo usi civici, la notificazione della sentenza ad istanza di parte consente la decorrenza del termine di impugnativa, unicamente nell'ipotesi del tutto residuale in cui la notifica ad istanza di parte avvenga prima della notifica del dispositivo da parte dell'ufficio.

Ma la C.S. ha anche chiarito in molte pronunce che, in questi casi del tutto eccezionali e residuali (dal momento che solitamente l'Ufficio provvede alla notifica del dispositivo della sentenza ai sensi della legge del 1930), il termine per l'impugnativa è quello ordinario, previsto dal codice di procedura civile (ovvero il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte).

Tale principio è stato affermato in molte pronunce tra le quali segnaliamo la Sentenza 28 maggio 1962 N. 1264 (Guerra c. Com. Muro Lucano, Giust. Civ., 1962, I, 2134), nella quale la Suprema Corte ha affermato che "a norma dell'art. 2 l. 10 luglio 1930 n. 1078, il termine per proporre appello avverso le decisioni del commissario per la liquidazione degli usi civici decorre dalla data di notificazione del dispositivo, fatta d'ufficio, a cura della segreteria a mezzo del servizio postale, e non dalla data di notificazione della decisione nel suo contenuto

integrale eseguita successivamente ad opera di una delle parti. Peraltro il termine per l'impugnazione decorre dalla data di notificazione del testo integrale della decisione fatta a cura della parte, ove questa sia eseguita prima di quella del dispositivo fatta d'ufficio".

Ed ancora con la sentenza CASS. 28 giugno 1966 N. 1678 (Com. Latronico c. Com. Castelsaraceno), la Suprema Corte ha affermato che "il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione....decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, se questa sia avvenuta prima di quella di ufficio a cura delle cancellerie mediante avviso del dispositivo a mezzo del servizio postale".

Nonché la decisione 26 Aprile 1977 N. 3026- (Com. Canal S. Bovo c. Com., Castello Tesino), nella quale la Suprema Corte ha affermato che "il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione emessa in grado di appello......decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, se questa sia avvenuta prima di quella d'ufficio a cura delle cancellerie mediante avviso del dispositivo per mezzo di servizio postale; in tal caso, però, il termine è quello ordinario di sessanta giorni, e non quello di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 8 l. n. 1078 del 1930"

Tuttavia, al di fuori di questi casi residuali in cui la notifica della sentenza ad istanza di parte precede la notifica del dispositivo della sentenza fatta dall'Ufficio ai sensi della legge del 1930, nel processo usi civici, il termine per l'impugnativa delle sentenza decorre dalla notifica del dispositivo ex officio, dal momento che l'iniziativa delle parti (in presenza della tempestiva notifica del dispositivo fatta d'ufficio) non può mutare la sequenza cronologica voluta dalla legge né soprattutto può stravolgere l'intenzione del legislatore del 1930 di sottrarre alle parti l'onere della notifica.

Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte nella sentenza CASS., sez. II, 25 maggio 1992 n. 6231, nella quale la Corte è tornata sul tema della notifica della sentenza fatta d'ufficio e della notifica ad istanza di parte superando definitivamente quanto sostenuto nella precedente decisione del 1931 n. 3339 sulla identità tra la notifica della sentenza ad istanza di parte e la notifica del dispositivo ex legge del 1930 ha affermato testualmente che "l'iniziativa delle parti, senza....che si sia in presenza di una inerzia del cancelliere, non vale a modificare la sequenza cronologica voluta dalla legge che, regolando espressamente la materia, ha inteso dettare specifiche disposizioni circa le impugnazioni, in particolare per quanto riguarda la decorrenza dei termini".

E allo stesso modo, con la sentenza CASS., SEZ. II, 28 giugno 1995 N. 7293 (Banca Roma c. Università agr. Campagnano), la Suprema Corte ha ribadito che "il ricorso per cassazione …deve proporsi……nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della

sentenza, che a norma dell'art. 2 della stessa legge va fatta dalla cancelleria della corte di appello d'ufficio mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale, mentre la notifica ad istanza delle parti non è idonea a far decorrere il termine, né la parte può avvalersi del termine annuale posto dall'art. 327 c.p.c....".

In definitiva, nel processo usi civici, la notifica della sentenza ad iniziativa delle parti non ha alcun effetto ai fini della decorrenza del termine di impugnativa delle sentenze.

Veniamo ora ad esaminare un ulteriore problema che si è venuto a creare a seguito dell'introduzione delle norme del codice di procedura civile (21 aprile 1942), ed in particolare il problema del rapporto tra la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza ex art. 133 c.p.c. e la notifica del dispositivo fatta d'ufficio alla parte – a mezzo del servizio postale – ex legge del 1930, sempre con riferimento alla decorrenza del termine di impugnativa.

Nel rito del processo civile ordinario, una volta che la sentenza viene resa pubblica con il deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, "il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e firma ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite". Questo è quanto dispone l'art. 133 c.p.c..

Tale comunicazione viene effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario al procuratore costituito (ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c.) ed ha la funzione di consentire gli adempimenti fiscali, quali appunto la registrazione della sentenza. Tale disposizione codicistica del processo civile ordinario ha trovato applicazione anche nel rito speciale del processo usi civici.

Infatti, anche nel processo usi civici, la Cancelleria provvede a dare comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza a mezzo biglietto notificato - a mezzo ufficiale giudiziario - al procuratore delle parti costituite.

Ma è evidente che, l'applicazione dell'art. 133 c.p.c. - nell'ambito del processo speciale usi civici – ha creato numerosi problemi applicativi e di compatibilità tra l'art. 133 c.p.c. e le norme speciali sul processo usi civici contenute nella legge n. 1078/30, soprattutto per quanto attiene al computo del termine per l'impugnativa delle sentenze.

Primo fra tutti vi è il problema se la comunicazione dell'avvenuto deposito delle sentenze fatta a norma dell'art. 133 c.p.c. possa sostituire la notifica d'ufficio del dispositivo della sentenza prevista dalla legge del 1930 ai fini della decorrenza del termine di impugnativa.

Tale problema è stato risolto riconoscendo sostanzialmente l'identità di mezzo strumentale e di contenuto delle notifiche e comunicazioni. Infatti, sia la notifica (ex art. 7 legge

n. 1078/30) che la comunicazione (ex art. 133 c.p.c.) consistono nel mettere a conoscenza della parte il dispositivo della sentenza.

Tuttavia però vi sono alcune differenze, che non hanno mancato di creare problemi applicativi, sui quali la Cassazione negli anni ha avuto modo di pronunciarsi dando risposte e soluzioni.

1) Una differenza consiste nel fatto che la comunicazione ex art. 133 c.p.c. può essere effettuata anche a mezzo di ufficiale giudiziario (oltre che a mezzo posta o fax o posta elettronica);

mentre la notifica ex art. 2 e 7 legge n. 1078/30 è effettuata esclusivamente dalla cancelleria a mezzo servizio postale.

- 2) L'altra differenza risiede nel fatto che la comunicazione ex art. 133 c.p.c. va fatta al procuratore costituito, mentre la notifica ex art. 7 va fatta alla parte.
 - 3) Infine, l'altra differenza risiede nel fatto che:

mentre la notifica ex legge del 1930 espressamente prevede l'effetto di far decorrere i termini di impugnazione, invece la comunicazione ex art. 133 c.p.c. ha solo l'effetto di far conoscere alla parte l'avvenuto deposito della sentenza per i conseguenti oneri processuali e fiscali, con esclusione della decorrenza dei termini di impugnativa.

Su questi temi si è pronunciata la Suprema Corte in due sentenze (sentenza 13 aprile 1938 n. 1306, e sentenza n. 339 del 11 marzo 1947), nelle quali la C.S. ha ritenuto che la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza, da parte della cancelleria, produce gli stessi effetti della notifica del dispositivo ex lege del 1930.

Nelle dette sentenze, infatti, la Corte dichiarò inammissibile il gravame che il ricorrente aveva proposto computando i termini, non dalla anteriore comunicazione ex art. 133 c.p.c., ma dalla posteriore notifica ex legge del 1930.

Tuttavia, negli anni successivi, la Suprema Corte di Cassazione, se da un lato, non ha mancato di evidenziare le analogie tra la comunicazione ex art. 133 c.p.c. e la notifica del dispositivo di cui agli artt. 2 e 7 legge del 1930, chiarendo (nella sentenza CASS. 26 maggio 1951 n. 1307) che, anche se la legge del 1930 indica quale destinatario della notifica del dispositivo, la parte, mentre, l'art. 133 c.p.c. indica quale destinatario della comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza, il procuratore costituito, comunque anche nel processo usi civici, "sovviene il nuovo principio accolto, nell'interesse stesso delle parti, dall'art. 285 c.p.c., secondo il quale la notificazione della sentenza al fine della decorrenza del termine per la impugnativa, si fa al procuratore costituito".

Tale principio è stato ribadito anche nella sentenza 5 luglio 1951 n. 1766, nella quale la Suprema Corte ha precisato che perché la comunicazione di cui all'art. 133 c.p.c. produca gli effetti della notificazione di cui alla legge del 1930 "occorre che nella comunicazione si contengano gli elementi essenziali dell'atto, del quale è menzione nella legge speciale, ed in particolare che essa contenga il dispositivo nella sua integrità".).

Dall'altro, la C.S. ha comunque ribadito la differenza tra la comunicazione ex art. 133 c.p.c. e la notifica del dispositivo ex legge 1078/1930, precisando che ove vi è sia la comunicazione ex art. 133 c.p.c. che la notifica ex artt. 2 e 7 della legge n. 1078/1930, affermando che il termine per l'impugnativa delle sentenze commissariali e dei giudici di appello decorre dalla notifica del dispositivo fatta d'ufficio ex artt. 2 e 7 legge del 1930.

Infatti, con sentenza 27 aprile 1957 n. 1427 (Finanze c/ Città di Carignano) la C.S. ha affermato che "il termine per il ricorso per cassazione avverso le sentenze della corte di appello di Roma...decorre non dalla data della comunicazione, sia pure integrale del deposito delle sentenze stesse, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., bensì dalla data di loro notificazione ai sensi dell'art. 7 legge 10 luglio 1930 n. 1078, senza che possa invocarsi in contrario il disposto di cui all'art. 285 c.p.c."

Tuttavia, già con sentenza Cass. 10 giugno 1982 n. 3527 (Soc. Riserva Pesca Ticino c/ Com. Abbiategrasso), la C.S. ha stabilito che "la comunicazione ai sensi dell'art. 133 c.p.c. della sentenza emessa in grado di appello non può equipararsi per gli effetti, ed in particolare per la decorrenza del termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, alla speciale forma di notificazione prescritta dall'art. 7 l. 10 luglio 1930 n. 1078, trattandosi di formalità che, nonostante l'identità di contenuto, presentano caratteri essenzialmente distinti, sia per quanto riguarda il destinatario che è la parte, per la notificazione ex art. 7 l. cit. il procuratore costituito per la comunicazione ex art. 133 c.p.c., sia per ciò che concerne la funzione della comunicazione, che è quella di portare a conoscenza dei procuratori costituiti l'avvenuto deposito della sentenza, al fine soprattutto dell'adempimento degli oneri fiscali, laddove solo alla notificazione la legge riconosce l'effetto di portare la sentenza a legale conoscenza delle parti, ai fini dell'impugnazione".

Con sentenza Cass. 20 novembre 1982 n. 6246 (Del Zotto c/ Univ. Agr. Gallicano), la C.S. ha sancito che "il ricorso per cassazione contro le decisioni della corte d'appello......deve essere proposto a pena d'inammissibilità, a norma dell'art. 8 l. 10 luglio 1930 n. 1078, entro quarantacinque giorni dalla notificazione delle decisioni medesime, che viene effettuata, ai sensi dell'art. 7 l. cit., dalla cancelleria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti".

Ed ancora, mi preme segnalare la sentenza CASS. SS.UU. 17.1.1991 n. 53, nella quale le Sezioni Unite hanno ribadito nuovamente che la notificazione fatta d'ufficio dalla segreteria del commissario del dispositivo della sentenza commissariale "non è assimilabile alla comunicazione di cui all'art. 133 c.p.c., trattandosi di atti essenzialmente distinti, sia per quanto riguarda il destinatario, il quale relativamente al primo è la parte, mentre per il secondo è il procuratore, sia la funzione, essendo la comunicazione diretta ad informare detto destinatario dell'avvenuto deposito della sentenza al fine dell'adempimento degli oneri fiscali, laddove alla notificazione la legge riconosce l'effetto di portare la sentenza a legale conoscenza delle parti, ai fini dell'impugnazione. Ne consegue che la notificazione suddetta, ancorchè non avente ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo della motivazione, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione.....".

Ed una successiva sentenza Cass. sez. II, 15 settembre 1992 n. 10528 (Costantini c/ Com. Valmontone), la Suprema Corte ha affermato che "il ricorso per cassazione contro le decisioni della corte d'appello.......deve essere proposto a pena d'inammissibilità, a norma dell'art. 8 l. 10 luglio 1930 n. 1078, entro quarantacinque giorni dalla notificazione delle decisioni medesime, che viene effettuata, ai sensi dell'art. 7 l. cit., dalla cancelleria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti".

In altri termini, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito il principio che il termine per l'impugnativa delle sentenze commissariali e dei giudici di appello decorre dalla notifica del dispositivo, eseguita d'ufficio dalla segreteria ai sensi dell'art. 2 l. n. 1078/30, ancorché non abbia ad oggetto l'intero testo della decisione, ma solo il dispositivo. "..non potendo il soccombente avvalersi del termine annuale posto dall'art. 327 c.p.c.". Tale disciplina non è stata abrogata dalle norme del codice di procedura civile, trovando giustificazione nelle peculiarità che contraddistinguono il procedimento commissariale (Cass., sez. II, 15.3.1993 n. 3081, soc. S.Rocco c/ Cattaruzza, in Arch. Civ., 1993, 782).

Il ricorso al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. è ammesso unicamente nel caso del tutto eccezionale e residuale in cui ".in difetto di tale notifica (cioè della notificazione del dispositivo a cura della cancelleria secondo le modalità fissate dall'art. 7), "....la mera comunicazione del dispositivo ai sensi dell'art. 133 c.p.c. è inidonea a far decorrere il suddetto termine" (ovvero il termine breve per l'impugnazione) "ed il ricorso resta proponibile nel termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c." (Cass., sez. II, 26 novembre 1987 n. 8786).

E tale principio è stato affermato anche nelle sentenze (*Cass. 21 giugno 1966 n. 1592; Cass., sez. I, 2 dicembre 1982 n. 6550; Cass., sez. I, ord. 23 giugno 1990 n. 424*).

Di recente, la Suprema Corte, pur ribadendo che la notifica della sentenza ad istanza di parte non è idonea a far decorrere il termine di impugnativa (In particolare, con la sentenza CASS., SEZ. II, 16 marzo 2007 N. 6165 (Soc. Henraux c/ Comune Stazzema), la Suprema Corte ha affermato che "il ricorso per cassazione.....deve proporsi nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della sentenza, tale dovendosi considerare, a norma dell'art. 2 cit. legge, la comunicazione a mezzo del servizio postale del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria, mentre la notifica della sentenza ad istanza delle parti non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare; siffatta disciplina, giustificata dalla peculiarità della materia degli usi civici, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 cost e, prevalendo sulle disposizioni del codice di procedura civile, esclude la possibilità di avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. per la proposizione del ricorso"), ha superato definitivamente il proprio convincimento espresso degli anni '80-'90 sulla differenza tra la notifica del dispositivo ex legge del 1930 e la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza ex art. 133 c.p.c., riconoscendo l'identità di contenuto e funzione tra la comunicazione dell'avvenuto deposito del dispositivo ex art. 133 c.p.c. e la notifica del dispositivo fatta d'ufficio alla parte ex legge del 1930, dando così valore specifico alla comunicazione del dispositivo fatta dall'Ufficio, ciò anche se venga fatta ex art. 133 c.p.c..

In altri termini, la mera comunicazione ex art. 133 c.p.c. non ha più solo finalità fiscali, ma consente alla parte (tramite il suo procuratore) di venire a conoscenza della sentenza anche ai fini della decorrenza dei termini di impugnativa.

In definitiva, quindi, la C.S. ha sancito che il termine per l'impugnativa delle sentenze commissariali e della sezione speciale usi civici della Corte di Appello decorre dalla notifica del dispositivo della sentenza operata dalla cancelleria, anche se tale comunicazione avviene, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 133 c.p.c..

E dunque il termine di impugnativa delle sentenze, nel processo usi civici, decorre dalla notifica del dispositivo fatta dalla cancelleria o ai sensi dell'art. 133 c.p.c. o ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge n. 1078/1930.

TALE PRINCIPIO È STATO AFFERMATO DALLA SUPREMA CORTE IN DUE RECENTI SENTENZE: In proposito, segnaliamo la SENTENZA n. 21193 del 5 OTTOBRE 2009, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello "...deve proporsi nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della sentenza, tale dovendosi considerare, a norma dell'art. 2 della citata legge, la notificazione a mezzo del servizio postale del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria, mentre la notifica della stessa a istanza delle parti non è

idonea a modificare la sequenza cronologica voluta dalla legge; siffatta disciplina,non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché la diversità trova giustificazione nelle peculiarità del procedimento in materia di usi civici ed è comunque consentita un'adeguata possibilità di difesa".

La Corte ha anche osservato che "...nel processo in materia di usi civici, il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione delle sentenze emesse dal commissario o dalla sezione speciale della corte di appello di Roma non decorre dalla notificazione della pronunzia ad istanza di parte, ma esclusivamente dalla notificazione eseguita dalla segreteria ai sensi, rispettivamente, della l. 10 luglio 1930 n. 1078 artt. 2 e 7 in quanto l'iniziativa delle parti non vale a modificare la sequenza cronologica voluta dalla legge per quanto riguarda la decorrenza dei termini......deve ritenersi non ostativo a tale legale conoscenza ed al determinarsi delle indicate sue conseguenza ch'essa abbia avuto luogo per effetto di comunicazione del dispositivo da parte della cancelleria ex art. 133 c.p.c., peraltro a mezzo ufficiale giudiziario, invece che ai sensi della l. n. 1078 del 1930 ex art. 7 a mezzo posta, dacchè la comunicazione della sentenza ai sensi dell'art. 133 c.p.c., ove eseguita mediante notifica tramite ufficiale giudiziario, deve ritenersi idonea anche ai fini dell'art. 7 cit.. Come ha evidenziato questa Corte con la sentenza 27.1.2004 n. 1476 innovando rispetto al precedente indirizzo (Cass. 17.1.1991 n. 53, 26.11.1987 n. 8786, 2.12.1982 n. 6550) con argomentazioni che queste SS.UU. integralmente condividono, devesi, infatti tener conto della sostanziale identità di contenuto e d'effetti delle due attività notificatorie, mentre non si può utilmente sostenere, in senso contrario, che la comunicazione ex art. 133 cit. abbia quale destinatario il procuratore costituito, laddove quella ex art. 7 cit. avrebbe come destinataria la parte personalmente, dacchè in entrambe le disposizioni il destinatario della comunicazione (art. 133 c.p.c., comma 2) o dell'invio del dispositivo (l. n. 1078 del 1930 art. 7) viene identificato nella parte, ed è principio generale che nel corso del procedimento le comunicazioni e le notificazioni si facciano non alla parte personalmente, ma al procuratore costituito. D'altra parte, tanto la comunicazione effettuata tramite ufficiale giudiziario ex art. 133 c.p.c. quanto la comunicazione effettuata a mezzo del servizio postale l. n. 1078 del 1930 ex art. 7 pongono la parte a legale conoscenza dell'intervenuta decisione ed, al riguardo, devesi considerare lo specifico valore in tal senso che la normativa speciale attribuisce alla comunicazione del dispositivo da parte della cancelleria e che travalica i limitati effetti della comunicazione ex art. 133 c.p.c.; valore che la precedente citata giurisprudenza, sulla sola considerazione della, peraltro pacifica, irrilevanza ai fini impugnatori di detta ordinaria comunicazione ex art. 133 c.p.c. e della prevalente funzione di consentire alla parti adempimenti fiscali, non ha considerato". Nel caso all'esame della Suprema Corte, la cancelleria aveva anche provveduto all'ulteriore notifica della copia per estratto della sentenza proprio ed espressamente ai sensi della l. n. 1078 del 1930 art. 7. Ciò toglie ogni dubbio in ordine all'intervenuta notifica ed alla decorrenza, quanto meno da tale data, del termine di quarantacinque giorni per impugnare. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso notificato ben oltre il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione del dispositivo della sentenza effettuata a cura della cancelleria.

Allo stesso modo, da ultimo, la Suprema Corte, sez. seconda civile, con Sentenza n. 25000 del 10 Dicembre 2010, in accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da parte resistente, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dai ricorrenti oltre il termine di quarantacinque giorni dalla notifica del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria.

Anche in questa pronuncia, la C.S. ha ribadito quanto già sancito nella precedente sentenza del 2009, e cioè che "....va al riguardo osservato che ai sensi dell'art. 8 l. 10 luglio 1930 n. 1078, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della medesima, tale dovendosi considerare, a norma dell'art. 2 della citata legge, la notificazione a mezzo del servizio postale. Questa Corte in proposito ha avuto modo di precisare che la comunicazione del dispositivo della sentenza ai sensi dell'art. 133 c.p.c. ove eseguita mediante notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, deve ritenersi idonea anche ai fini dell'art. 7 cit., in considerazione dell'identità di contenuto, senza che in senso contrario possa invocarsi che la comunicazione ex art. 133 c.p.c. ha come destinatario il procuratore costituito, mentre quella ex art. 7 cit. avrebbe come destinataria la parte personalmente, in quanto in entrambe le disposizioni il destinatario della comunicazione (art. 133, comma 2, c.p.c.) o dell'invio del dispositivo (art. 7 l. n. 1078 del 1930) viene identificato nella parte, ed è principio generale che nel corso del procedimento le comunicazione e le notificazioni si fanno non alla parte personalmente ma al procuratore costituito (Cass. sentenza 25/10/2009 n. 21193)".

Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato oltre il termine di 45 gg. dalla data della notifica della sentenza eseguita ai sensi dell'art. 7 l. n. 1078 del 1930. Mentre la notifica della sentenza a cura della cancelleria risulta essere stata eseguita il giorno 8.9.2004, il ricorso è stato notificato solo il 21.4.2005, ossia ben oltre il suddetto termine di 45 giorni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

In conclusione, nella prassi, la cancelleria, quasi contemporaneamente prima procede alla comunicazione del dispositivo ai procuratori delle parti costituite (ex art. 133 c.p.c.), perché provvedano all'adempimento degli oneri fiscali (cfr. *Cass., sez. II, sent. N. 3527 del 10.6.1982*); e successivamente alla notifica dello stesso dispositivo a ciascuna delle parti (ai sensi dell'art. 7 della legge speciale n. 1078/30), con l'effetto di portare la sentenza a legale conoscenza delle parti, ai fini dell'impugnazione. E dalla notifica ex art. 7 l. n. 1078/30 che decorre l'unico termine di impugnativa delle sentenze commissariali e dei giudici di appello.